

Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28.

**Soppressione dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico sociali del Veneto (Irsev).**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Soppressione dell'Istituto**

1. L'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev) istituito con la legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, è soppresso.

**Art. 2**

**Commissario liquidatore**

1. Alla liquidazione delle attività e rapporti giuridici relativi all'Istituto provvede un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al Commissario liquidatore sono conferiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. Il Commissario liquidatore entro 3 mesi decorrenti dalla sua nomina accerta lo stato di consistenza patrimoniale e procede alla verifica contabile e di bilancio dell'Ente, alla verifica delle convenzioni stipulate e degli incarichi conferiti disponendo comunque per la loro risoluzione o revoca.

4. Il Commissario liquidatore conclude le operazioni di liquidazione entro sei mesi dalla sua nomina salvo proroga espressa deliberata dalla Giunta regionale per comprovate necessità.

5. La Giunta regionale assicura il supporto necessario al Commissario liquidatore per lo svolgimento della sua attività.

6. Al Commissario liquidatore spetta un compenso lordo oltre agli accessori di legge pari all'ammontare dell'indennità di carica di sei mesi spettante al Presidente dell'Istituto; la relativa spesa è a carico del bilancio dell'Istituto.

**Art. 3**

**Personale**

1. Con l'entrata in vigore della presente legge il personale attualmente dipendente dall'Istituto è trasferito alla Regione Veneto, anche in posizione soprannumeraria rispetto alla vigente pianta organica, conservando i livelli e il trattamento economico spettante a norma della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, e della legge regionale 28 agosto 1981, n. 54.

2. La Giunta regionale delibera le modalità di impiego del personale dell'Istituto trasferito alla Regione.

3. Le spese inerenti al personale dell'Istituto trasferito alla Regione sono imputate al cap. 5010 del bilancio del corrente esercizio finanziario della Regione.

**Art. 4**

**Norma finanziaria**

1. Le eventuali situazioni debitorie residue maturate dall'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle risultanti dal conto finale relativo alla chiusura dell'attività di liquidazione dell'Ente, sono assunte a carico del bilancio della Regione a cui si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 7110 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993.

**Art. 5**

**Entrata in vigore della legge**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1992

Frigo

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Vittorio Guillion Mangilli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 dicembre 1991, n. 67/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 gennaio 1992, dove ha acquisito il n. 164 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare in data 29 gennaio 1992;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 maggio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mirco Marzaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 novembre 1992, n. 9228;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 dicembre 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 dicembre 1992, n. 14801/23001, ha trasmesso con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto, ai sensi dell'art. 127 della costituzione, col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

- Dipartimento piani e programmi.